

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Strumenti Finanziari legati ad Indici
relativo al Programma tedesco per Strumenti Finanziari a Medio Termine
(*Base Prospectus for Index Linked Securities regarding the German Programme for Medium Term Securities*)

Morgan Stanley B.V.
(*Legal Entity Identifier (LEI): KG1FTTDCK4KNVM3OHB52*)
(costituita con responsabilità limitata nei Paesi Bassi)
in qualità di emittente

e

Morgan Stanley
(*Legal Entity Identifier (LEI): IGJSJL3JD5P30I6NJZ34*)
(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)
in qualità di garante

Morgan Stanley

Emissione di un massimo di 400.000 Bonus Certificates su EURO STOXX 50® Index, ISIN DE000MS8JVG0 (Serie: G843) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

Le presenti condizioni definitive datate 9 febbraio 2024 (le "**Condizioni Definitive**") sono state predispose ai fini dell'Articolo 8(4) del Regolamento (UE) 2017/1129. Informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta degli Strumenti Finanziari sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto di base per Strumenti Finanziari legati ad Indici del 14 luglio 2023 inclusi i relativi supplementi (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base, il Supplemento del 24 luglio 2023, il Supplemento del 10 agosto 2023, il Supplemento del 29 agosto 2023, il Supplemento del 6 ottobre 2023, il Supplemento del 30 ottobre 2023, il Supplemento del 10 novembre 2023, il Supplemento del 27 novembre 2023 e il Supplemento del 25 gennaio 2024 sono stati o, qualora applicabile, saranno pubblicati sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.luxse.com). In caso di un'emissione di Strumenti Finanziari (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori; e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali Strumenti Finanziari saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente (www.sp.morganstanley.com). Una nota di sintesi della specifica emissione di Strumenti Finanziari è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

I termini non altrimenti qui definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale degli Strumenti Finanziari e al Regolamento della Specifica Emissione degli Strumenti Finanziari, in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base (congiuntamente il "**Regolamento**").

Di seguito è riportato il contenuto in lingua italiana dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese

prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms*.

PARTE I.

1. Prezzo di Emissione: EUR 100 (quotazione unitaria) per Strumento Finanziario.
2. Sottoscrizione/Investimento Minima/o e/o Massima/o: 50 Strumenti Finanziari Investimento Minimo.
3. (i) Quotazione e Negoziazione: Si intende fare domanda di ammissione alla negoziazione degli Strumenti Finanziari a partire dalla Data di Emissione sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Gli investitori dovrebbero fare attenzione al fatto che l'Emittente non può fornire alcuna assicurazione che tale domanda di ammissione alla negoziazione avrà successo e che gli Strumenti Finanziari saranno ammessi alla negoziazione. Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari non vengano ammessi alla negoziazione sull'EuroTLX entro la Data di Emissione l'offerta degli Strumenti Finanziari sarà considerata nulla.
 - (ii) Data di Negoziazione: 2 febbraio 2024
 - (iii) Primo Giorno di Negoziazione: 28 marzo 2024
 - (iv) Ultimo Giorno di Negoziazione: Salvo in caso di rimborso anticipato il o attorno al 21 marzo 2029.
 - (v) Costi totali stimati in relazione all'ammissione alla negoziazione: Approssimativamente EUR 3.500.
 - (vi) Ulteriori quotazioni esistenti: Nessuna
4. Ragioni dell'offerta e uso dei proventi: La ragione dell'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario è quella di realizzare profitti. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento.
5. Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'emissione/offerta: Potenziali conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare – in relazione all'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario – in capo all'Agente di Determinazione e alla Garante dato che entrambi appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente e la Garante o le loro rispettive affiliate possono, nel corso della normale attività, (i) partecipare ad operazioni relative agli indici sottostanti, (ii) emettere o acquistare strumenti derivati relativi ad essi, (iii) pubblicare relazioni di ricerca relative agli indici sottostanti o (iv) ricevere informazioni non pubbliche relative ad essi senza alcun obbligo di comunicare tali informazioni ai Portatori. Tali operazioni potrebbero non andare a beneficio dei Portatori e

- potrebbero avere un effetto positivo o negativo sul valore degli indici sottostanti e pertanto sul valore degli Strumenti Finanziari.
6. Informazioni Post-Emissione: L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.
7. Rating degli Strumenti Finanziari: Nessuno.
8. Offerta non esente: Dal 12 febbraio 2024 (incluso) al 25 marzo 2024 (incluso) (il "**Periodo di Offerta**"), Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, Italia, (l'"**Intermediario**") è autorizzata a promuovere un investimento negli Strumenti Finanziari in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**").
- Durante il Periodo di Offerta gli Strumenti Finanziari saranno distribuiti:
- (a) all'interno dei locali dell'Intermediario (presso i suoi uffici e le sue filiali), dal 12 febbraio 2024 (incluso) al 25 marzo 2024 (incluso); e
 - (b) tramite offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo no. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche, se del caso, (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 12 febbraio 2024 (incluso) al 20 marzo 2024 (incluso);
- salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta come descritto in prosieguo.
- L'Intermediario che intende collocare gli Strumenti Finanziari tramite offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i moduli di adesione - invece che direttamente presso le proprie filiali e uffici - attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, la validità e l'efficacia dei contratti sottoscritti tramite offerta fuori sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del relativo investitore.
- Entro tale periodo gli investitori possono comunicare all'Intermediario il loro recesso, senza dover pagare alcun costo o commissione.

9. Condizioni a cui è soggetta l'offerta: L'Emittente avrà il diritto esclusivo di accettare le offerte di acquisto degli Strumenti Finanziari e potrà rifiutare qualsiasi offerta in tutto o in parte. L'Emittente potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente, annullare o prorogare l'offerta. Se l'offerta viene annullata dall'Emittente, qualsiasi ordine ricevuto entro il Periodo di Offerta sarà considerato rifiutato. L'offerta degli Strumenti Finanziari è inoltre subordinata alla loro emissione.
10. Periodo di Sottoscrizione: Non applicabile.
11. Consenso all'uso del Prospetto di Base: L'Emittente acconsente all'uso del Prospetto di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari (consenso individuale): Deutsche Bank S.p.A.
- Il consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari viene dato in relazione a: La Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.
- Ogni altra condizione chiara e obiettiva di collegata al consenso rilevante per l'uso del Prospetto di Base: Non applicabile.
- La successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato: Durante il Periodo di Offerta (vedasi sub 8. sopra).
12. (i) Commissioni e Onorari: Un massimo di EUR 4,00 (uguale ad una riorofferta al cliente sino a EUR 96,00 del taglio specificato).
- (ii) Costi e tasse specifici addebitati al sottoscrittore degli Strumenti Finanziari: L'Emittente non addebita alcuna spesa o onere ai sottoscrittori degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altri soggetti non possano addebitare spese o oneri qualora dovuti o applicabili.
13. Categorie di potenziali investitori: Non applicabile.
14. Informazioni relative alle modalità, luogo e data della pubblicazione dei risultati dell'offerta: Non applicabile.
15. ISIN: DE000MS8JVG0
16. Codice Titoli Tedesco (*WKN*): MS8JVG
17. Codice Comune: 276502123
18. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Indice e la propria volatilità: EURO STOXX 50® Index: <https://www.stoxx.com/indices>
19. Dettagli dell'amministratore dell'indice di riferimento: EURO STOXX 50® Index è amministrato da Stoxx Limited, che alla Data di Emissione, appare nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento costituito e tenuto

dalla *European Securities and Markets Authority* ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento sugli Indici di Riferimento (Regolamento (UE) 2016/1011) (il "**Regolamento sugli Indici usati come Indici di Riferimento**").

20. Potenziale applicazione della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense (*Section 871(m) of the U.S. Tax Code*):

L'Emittente ha determinato che gli Strumenti Finanziari non dovrebbero essere soggetti a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense (*Section 871(m) of the U.S. Tax Code*). Una descrizione dettagliata di tale tema può essere trovata nel Prospetto di Base nella Sezione "Avvertenze – Possibile Applicazione della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense".

PARTE II. Regolamento

§1 (Valuta. Taglio. Forma. Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio. Forma.* La presente Serie di certificati (gli “**Strumenti Finanziari**”) di Morgan Co. International plc (l’**Emittente**”), è emessa in Euro (la “**Valuta**” ovvero “**EUR**”) per un importo complessivo di 400.000 (in parole quattrocentomila) il 28 marzo 2024 (la “**Data di Emissione**”), e diviso in tagli di EUR 100 (il “**Taglio Specificato**”). Ai sensi del presente Regolamento, i Portatori hanno il diritto di richiedere all’Emittente come di seguito definita il pagamento dell’Importo di Rimborso Legato all’Indice (come definito al § 4°). Tale menzionato diritto del Portatore sarà considerato automaticamente esercitato a scadenza senza l’obbligo d’invio di una notifica di esercizio qualora gli Strumenti Finanziari siano *in the money* a tale data.
- (2) *Certificato Globale.* Gli Strumenti Finanziari sono rappresentati da un certificato globale (il “**Certificato Globale**”) senza cedole, che sarà firmato a mano o via facsimile da uno o più firmatari autorizzati dell’Emittente e sarà autenticato da o per conto dell’Agente Fiscale. I portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno un “**Portatore**” e congiuntamente i “**Portatori**”) non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell’Emittente relativamente agli Strumenti Finanziari. Per “**Sistema di Compensazione**” si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno (“**CBF**”), o qualsiasi suo successore in tale veste. Portatori vantano diritti sulle quote di comproprietà del rispettivo Certificato Globale che possono essere trasferite conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

§2 (Status; Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell’Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell’Emittente, fatte salve quelle obbligazioni eventualmente assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la “**Garante**”) ha concesso la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la “**Garanzia**”) per il pagamento del capitale degli e degli interessi sugli, e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi ai sensi degli Strumenti Finanziari. Ai sensi della Garanzia, qualora l’Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l’adempimento della Garanzia direttamente alla Garante ed escutere tale Garanzia direttamente nei confronti della Garante. La Garanzia costituisce un’obbligazione diretta, incondizionata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, incondizionate, non subordinate della Garante, ma in caso di insolvenza solo nella misura permessa dalle leggi che toccano i diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l’ufficio dell’Agente Fiscale di cui al § 9.

§3 (Interessi)

Non vi saranno pagamenti periodici di interessi sugli Strumenti Finanziari.

§4 (Rimborso)

- (1) *Rimborso.* Salvo un differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del § 4b (come di seguito definito), gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati il 28 marzo 2029 (la “**Data**”

- di Rimborso")** all'Importo di Rimborso Legato all'Indice. L'Importo di Rimborso Legato all'Indice rispetto ad ogni Strumento Finanziario sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le relative determinazioni dell'Agente di Determinazione e ai sensi delle disposizioni di cui al presente Regolamento e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12 dall'Agente di Determinazione subito dopo essere stato determinato.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Ciascuno Strumento Finanziario sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del § 12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove "**Evento Fiscale**" significa che: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito degli Strumenti Finanziari l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare Importi Aggiuntivi, come disposto o indicato al § 6, della giurisdizione in cui l'Emittente ha la propria sede legale, o la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale (come disposto al § 9), l'Agente di Pagamento (come disposto al § 9) ha la propria sede legale o qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano oggetto di offerta pubblica o gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna "**Giurisdizione Fiscale**"), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o dalla Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10). Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli Importi Aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.
- (3) *Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura.* L'Emittente potrà rimborsare gli Strumenti Finanziari in qualsiasi momento prima della Data di Rimborso a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura. L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in tutto (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione della notifica di rimborso anticipato ai sensi del § 12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e pagherà o farà pagare l'Importo di Rimborso Anticipato (come di seguito definito) rispetto a tale Strumento Finanziario ai rilevanti Portatori al valore in tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

Dove:

"**Modifica Normativa**" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari (A) a causa dell'adozione o di una modifica in qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo qualsiasi legge fiscale) o (B) a causa della promulgazione o di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione di una legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che (x) sia diventato illegale concludere un contratto che fornisca esposizione all'Indice o Indici (a seconda del caso) ovvero (y) subirebbe un rilevante incremento dei costi di adempimento delle sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti

Finanziari (incluso a titolo esemplificativo a causa dell'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di benefici fiscali o altra conseguenza negativa sulla propria posizione fiscale);

"**Turbativa della Copertura**" indica che l'Emittente non è in grado, usando sforzi commercialmente ragionevoli, di (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, stipulare, sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio e far fronte ai propri obblighi rispetto agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o versare i proventi di una di tali operazioni o attivi;

"**Incremento dei Costi di Copertura**" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emisione), contributi, altre spese o commissioni (diverse dalle commissioni degli inintermediari finanziari) per (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di ogni operazione o attività che ritenga necessari a coprire il rischio di emissione e adempimento degli obblighi di cui agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una tale operazione o attività purché un tale rilevante aumento si sia verificato esclusivamente a seguito del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sia considerato un Incremento dei Costi di Copertura.

(4) *Importo di Rimborso.* Ai fini del presente § 4 e § 8 si applica quanto segue:

L"**Importo di Rimborso Anticipato**" in relazione a ciascun Strumento Finanziario corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso degli Strumenti Finanziari), che corrisponde ad un ammontare per Taglio Specificato che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come di seguito definita) imputerebbe per assumersi tutti pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale Strumento Finanziario per Taglio Specificato come se non si fosse verificato alcun Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o Evento Straordinario rispetto al tale Strumento Finanziario.

Ai fini di cui sopra, "**Istituzione Finanziaria Qualificata**" significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per determinare l'Importo di Rimborso Anticipato, abbia strumenti finanziari circolanti con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali strumenti finanziari circolanti e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di S&P Global Ratings od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating.

posto che, se nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata soddisfa i criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria la cui scadenza degli strumenti finanziari emessi e il cui profilo di rating di credito sia il più simile ai sopra menzionati criteri.

§4a (Definizioni)

"**Giorno di Turbativa**" indica qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) l'Amministratore dell'Indice non pubblici il livello dell'Indice ovvero (ii) la Borsa Collegata non apra per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione ovvero (iii) in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

"**Chiusura Anticipata**" indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa rispetto a qualsiasi Componente dell'Indice o della Borsa Collegata prima del proprio orario di valutazione a meno che tale orario di chiusura anticipata non sia stato annunciato dalla Borsa o Borsa Collegata almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per le regolari

sessioni di negoziazione sulla Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato e (ii) l'ultimo momento utile per l'immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata all'Orario di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione Programmato.

"**Borsa**" significa ciascuna borsa o sistema di quotazione, specificato come tale, per l'Indice ed ogni successore a tale borsa o sistema di quotazione o borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo per cui la negoziazione delle Componenti dell'Indice sottostanti l'Indice sia stata temporaneamente allocata (purché l'Agente di Determinazione abbia determinato che vi sia una liquidità comparabile relativa alle Componenti dell'Indice sottostanti l'Indice su tale borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo rispetto alla Borsa originaria).

"**Giorno Lavorativo di Borsa**" significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) l'Amministratore dell'Indice pubblichi il livello dell'Indice e (ii) la Borsa Collegata sia aperta per le negoziazioni durante la propria regolare sessione di negoziazione, salva la chiusura anticipata della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

"**Turbativa di Borsa**" significa ogni evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall'Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per (i) ogni Componente dell'Indice alla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) effettuare transazioni in od ottenere valori di mercato per contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice su una Borsa Collegata.

"**Evento Straordinario**" significa un Evento di Rettifica dell'Indice.

"**Indice**" o "**Indici**" significa l'indice come previsto nella Colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

Indice	Amministratore dell'Indice	Bloomberg	Borsa Valori	Borsa Collegata
EURO STOXX 50® Index	Stoxx Limited	SX5E Index	Multi-borsa (Multi-Exchange)	Tutte le Borse

"**Evento di Rettifica dell'Indice**" significa una Modifica dell'Indice, Cancellazione dell'Indice ovvero una Turbativa dell'Indice, tutto come definito al § 4b(2) che segue.

"**Giorno Lavorativo dell'Indice**" significa ogni giorno che è (ovvero in caso di una Turbativa di Mercato che sarebbe stato) un giorno di negoziazione su ciascuna Borsa o Borsa Collegata, diverso da un giorno in cui in cui la negoziazione su una tale Borsa o Borsa Collegata sia prevista terminare prima della propria regolare chiusura giornaliera.

"**Componente dell'Indice**" significa tutti i titoli, beni patrimoniali o valori di riferimento da cui è formato l'indice di tempo in tempo.

"**Livello dell'Indice**" significa il livello dell'Indice come determinato dall'Agente di Determinazione al rilevante Orario di Valutazione alla Data di Valutazione dell'Indice facendo riferimento al livello dell'Indice pubblicato dal rilevante Amministratore dell'Indice.

"**Importo di Rimborso Legato all'Indice**" significa un ammontare calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni dell'Agente di Determinazione alla Data di Valutazione Finale dell'Indice all'Orario di Valutazione dell'Indice in conformità con le seguenti disposizioni:

- (a) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso legato all'Indice sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 100 * \text{MAX (Livello Finale dell'Indice / Livello Iniziale dell'Indice; 118\%)}$$

corrispondente a EUR 100 moltiplicati per il maggiore tra (1) il quoziente del Livello Finale dell'Indice diviso per il Livello Iniziale dell'Indice e (2) 118,00%.

- (b) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso legato all'Indice sarà determinato secondo la seguente formula:

EUR 100 * (Livello Finale dell'Indice / Livello Iniziale dell'Indice)

corrispondente a EUR 100 moltiplicati per il quoziente del Livello Finale dell'Indice diviso per il Livello Iniziale dell'Indice.

Dove:

"**Livello Finale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data di Valutazione Finale dell'Indice.

"**Livello Iniziale dell'Indice**" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data di Valutazione Iniziale dell'Indice.

"**Data di Valutazione Iniziale dell'Indice**" significa 27 marzo 2024.

"**Data di Valutazione Finale dell'Indice**" significa il 21 marzo 2029.

"**Barriera**" significa 65,00% del Livello Iniziale dell'Indice.

"**Data di Valutazione dell'Indice**" significa la Data di Valutazione Iniziale dell'Indice e la Data di Valutazione Finale dell'Indice.

"**Orario di Valutazione dell'Indice**" significa l'Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell'Indice.

"**Amministratore dell'Indice**" significa l'amministratore dell'indice come stabilito per ciascuna serie di Strumenti Finanziari di cui alla tabella precedente, che è la società o l'entità responsabile per la determinazione e la revisione delle regole, procedure e metodi di calcolo nonché delle rettifiche, se del caso, relative al rilevante Indice e che comunica (direttamente o tramite agente) regolarmente il Livello dell'Indice durante ogni Giorno di Negoziazione Programmato, laddove il riferimento all'Amministratore dell'Indice includerà un riferimento al "**Successore dell'Amministratore dell'Indice**" definito al §4b(1) che segue.

"**Evento di Turbativa del Mercato**" significa il verificarsi o l'esistenza rispetto ad una Componente dell'Indice di (i) una Turbativa della Negoziazione, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l'Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora avente termine al rilevante tempo di determinazione rispetto ad una Borsa dove tale Componente dell'Indice sia principalmente negoziata, o (iii) una Chiusura Anticipata e il totale di tutte le Componenti dell'Indice rispetto alle quali si sia verificata o sussista una Turbativa della Negoziazione, una Turbativa di Borsa o una Chiusura Anticipata comprendente il 20% o più del livello dell'Indice o il verificarsi o la sussistenza rispetto a contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice di: (1) una Turbativa della Negoziazione, (2) una Turbativa di Borsa che, in ciascun caso l'Agente di Determinazione determini quale sostanziale, in ogni tempo durante l'ultima ora terminante al rilevante tempo di determinazione rispetto alla Borsa Rilevante o (3) una Chiusura Anticipata. Ai fini della determinazione della sussistenza di un Evento di Turbativa di Mercato rispetto all'Indice in ogni tempo, qualora sussista un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad una Componente dell'Indice in tal tempo, la rilevante percentuale di contribuzione di tale Componente dell'Indice al livello dell'Indice sarà basata su una comparazione (x) della porzione del livello dell'Indice attribuibile a tale Componente dell'Indice e (y) del livello complessivo dell'Indice, in ogni caso usando le ponderazioni ufficiali di apertura come pubblicate dal rilevante Amministratore dell'Indice come parte dei 'dati di apertura' di mercato.

"**Borsa(e) Collegata(e)**" significa ciascuna borsa o sistema di quotazione (come determinato dall'Agente di Determinazione) dove la negoziazione ha un effetto sostanziale (come determinato dall'Agente di Determinazione) su tutto il mercato per contratti *futures* o in contratti di opzione relativi a tale Indice, o in ogni tale caso, una borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

"**Orario di Chiusura Programmato**" significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato,

indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

"**Giorno di Negoziazione Programmato**" significa qualsiasi giorno in cui (i) l'Amministratore dell'Indice deve pubblicare il livello dell'Indice e (ii) è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione.

"**Turbativa della Negoziazione**" significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relativi ad ogni Componente sulla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) nei contratti *futures* o nei contratti di opzione relativi all'Indice sulla Borsa Collegata.

"**Orario di Valutazione**" significa l'Orario di Chiusura Programmato.

§4b

(Indice Successore. Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzione dell'Indice. Giorni di Turbativa. Evento Straordinario. Evento di Turbativa Aggiuntivo)

(1) *Indice Successore.* Qualora un indice non sia calcolato né annunciato dal rilevante Amministratore dell'Indice ma sia calcolato e annunciato da un successore del rilevante Amministratore dell'Indice (l'"**Amministratore Successore dell'Indice**") accettabile dall'Agente di Determinazione ovvero sostituito da un indice successore usando nella determinazione dell'Agente di Determinazione sostanzialmente la stessa formula o metodo di calcolo utilizzato per il calcolo di tale Indice (l'"**Indice Successore**"), allora tale indice sarà considerato essere il rilevante Indice così calcolato e annunciato dall'Amministratore Successore dell'Indice o tale Indice Successore, come del caso.

(2) *Rettifica dell'Agente di Determinazione.*

(a) Se alla o prima di una qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice il rilevante Amministratore dell'Indice cancella definitivamente il rilevante Indice e non esiste alcun Indice Successore (una "**Cancellazione dell'Indice**") o si verifica un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento (ai sensi del quale un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento sarà ritenuto essersi verificato alla Data dell'Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento) in relazione al rilevante Indice, allora

(i) se è stato specificato un Indice Alternativo Pre-indicato in relazione a tale Indice, allora l'Agente di Determinazione dovrà cercare di determinare un Pagamento di Rettifica.

Se l'Agente di Determinazione determina un Pagamento di Rettifica,

(A) dovrà notificare all'Emittente il Pagamento di Rettifica e se il Pagamento di Rettifica è un importo che il Portatore sarebbe obbligato (se non fosse per il §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) a pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario, chiedere all'Emittente di notificare all'Agente di Determinazione se intende o meno rimborsare gli Strumenti Finanziari ai sensi della Condizione §4b(2)(c). Se l'Emittente non intende rimborsare gli Strumenti Finanziari ai sensi del presente §4b(2)(c) allora si applicheranno le seguenti previsioni di cui al presente §4b(2)(a)(i).

(B) il Regolamento dovrà essere modificato in modo tale per cui i riferimenti all'Indice siano sostituiti da riferimenti all'Indice Alternativo Pre-indicato;

(C) il Regolamento dovrà essere aggiornato per implementare il Pagamento di Rettifica nel seguente modo:

(aa) se il Pagamento di Rettifica è un importo che l'Emittente deve pagare in relazione ad ogni Strumento Finanziario, l'Agente di Determinazione rettificcherà il Regolamento per prevedere il pagamento del Pagamento di Rettifica alla Data di Pagamento dell'Interesse immediatamente successiva o se non esiste alcuna Data di Pagamento dell'Interesse immediatamente successiva,

alla Data di Rimborso o alla diversa data in cui gli Strumenti Finanziari vengono rimborsati integralmente; o

- (bb) se il Pagamento di Rettifica è un importo che il Portatore sarebbe (se non fosse per il presente §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) obbligato a pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario, l'Agente di Determinazione dovrà rettificare il Regolamento per prevedere la riduzione degli importi dovuti dall'Emittente fino a quando l'importo complessivo di tali riduzioni non sarà pari al Pagamento di Rettifica, (subordinatamente, nella determinazione dell'Agente di Determinazione, a qualsiasi importo di rimborso minimo degli Strumenti Finanziari che l'Agente di Determinazione stabilisca essere richiesto ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale) e i regolamenti di qualsiasi autorità di quotazione, borsa e/o sistema di quotazione da cui gli Strumenti Finanziari sono stati ammessi a quotazione, negoziazione e/o prezzamento);
 - (D) l'Agente di Determinazione dovrà apportare le altre modifiche al Regolamento che ritenga necessarie o appropriate al fine di dare conto dell'effetto della sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato e/o per preservare quanto più possibile l'equivalenza economica degli Strumenti Finanziari prima e dopo la sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato; e
 - (E) l'Agente di Determinazione dovrà notificare all'Emittente, all'Agente Fiscale e al Portatore qualsiasi sostituzione dell'Indice da parte dell'Indice Alternativo Pre-indicato, il Pagamento di Rettifica e qualsiasi altra rettifica al Regolamento, dando informazioni sintetiche sulla o sulle rettifiche, posto che la mancanza di una tale notifica non inciderà sulla validità di quanto precede.
 - (F) Se l'Agente di Determinazione non è in grado di determinare un Pagamento di Rettifica, allora il §4b(2)(c) sarà applicabile.
- (ii) Se non è stato specificato alcun Indice Alternativo Pre-indicato in relazione all'Indice, allora il §4b(2)(c) sarà applicabile.
- (b) Modifica dell'Indice e Turbativa dell'Indice:

Se (i) alla o prima di una Data di Valutazione dell'Indice il rilevante Amministratore dell'Indice annuncia che apporterà una modifica sostanziale nella formula o nel metodo di calcolo del rilevante Indice ovvero modifica sostanzialmente in qualsiasi altro modo tale Indice (diversamente da una modifica prescritta in tale formula o metodo di mantenimento di tale Indice in caso di modifiche ai titoli costituenti e alla capitalizzazione e di ulteriori eventi di routine) (una "**Modifica dell'Indice**") o (ii) in qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice, il rilevante Amministratore dell'Indice non calcoli e annunci il rilevante Indice (posto che l'Agente di Determinazione potrà, a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB), stabilire che, in relazione ad un Indice Multi-Borsa, tale mancato calcolo ed annuncio di tale Indice debba invece essere un Giorno di Turbativa in relazione a tale Indice) (una "**Turbativa dell'Indice**") allora l'Agente di Determinazione dovrà stabilire se tale Modifica dell'Indice o Turbativa dell'Indice abbia un effetto rilevante sugli Strumenti Finanziari e, se sì, subordinatamente al §4b(2)(c), dovrà calcolare il rilevante Valore Sostitutivo usando, al posto di un livello pubblicato per tale Indice, il livello per tale Indice alla Data di Valutazione come determinato dall'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB) conformemente alla formula ed al metodo di calcolo di tale Indice da ultimo in vigore prima di tale modifica, inadempimento o cancellazione, ma usando soltanto quelle Componenti dell'Indice comprese nell'Indice immediatamente prima di tale Evento di Rettifica dell'Indice.

- (c) Modifica dell'Indice e Turbativa dell'Indice:

Se

- (i) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento e non è specificato alcun Indice Alternativo Pre-indicato;
- (ii) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento ed è specificato un Indice Alternativo Pre-indicato ma l'Agente di Determinazione non è in grado di determinare il Pagamento di Rettifica;
- (iii) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento ed è specificato un Indice Alternativo Pre-indicato e l'Agente di Determinazione determina che il Pagamento di Rettifica sarebbe un importo che il Portatore avrebbe l'obbligo (se non fosse per la Condizione §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) di pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario; o
- (iv) si verifica una Modifica dell'Indice o una Turbativa dell'Indice e il calcolo da parte dell'Agente di Determinazione del rilevante Valore Sostitutivo in conformità alla Condizione §4b(2)(b) (a) sarebbe illecito in qualsiasi momento ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile o (b) contravverrebbe qualsiasi applicabile requisito autorizzativo,

(ciascuno un "**Evento di Rimborso per Rettifica dell'Indice**")

allora l'Emittente potrà, in qualsiasi momento successivo ed a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 315 BGB), stabilire che gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati in tutto (ma non in parte). Se l'Emittente decide in tal modo che gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati, allora l'Emittente dovrà dare un preavviso non inferiore a cinque Giorni Lavorativi al Portatore per rimborsare gli Strumenti Finanziari.

L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in tutto (ma non in parte) all'Importo di Rimborso Anticipato entro 5 Giorni Lavorativi dalla notifica ai Portatori del rimborso degli Strumenti Finanziari in conformità al § 12.

Gli obblighi dell'Emittente ai sensi degli Strumenti Finanziari saranno integralmente soddisfatti con il pagamento di tale importo.

Se l'Emittente stabilisce che i rilevanti Strumenti Finanziari debbano continuare, l'Agente di Determinazione potrà apportare le eventuali rettifiche che l'Agente di Determinazione, a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB), consideri appropriate alla formula per la determinazione dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice o del Valore Sostitutivo e di qualsiasi altra rilevante variabile per la liquidazione o i termini di pagamento degli Strumenti Finanziari, e tale cambiamento o rettifica saranno efficaci alla data stabilita dall'Agente di Determinazione. L'Agente di Determinazione dovrà notificare al Portatore un tale cambiamento o rettifica in conformità al § 12, fornendo informazioni sintetiche della rilevante modifica o rettifica, quanto prima ragionevolmente possibile posto che qualsiasi mancata notifica non inciderà sulla validità di un tale cambiamento o rettifica.

Laddove:

"Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento" indica, in relazione a qualsiasi Strumento Finanziario, una determinazione effettuata dall'Agente di Determinazione che qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, avallo, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale in relazione al rilevante Indice di Riferimento o amministratore o sponsor del Rilevante Indice di Riferimento non sia stato, o non sarà, ottenuto o sia stato, o sarà, rigettato, rifiutato, sospeso o ritirato dalla rilevante autorità competente o altro rilevante organismo ufficiale, in ciascun caso con l'effetto che l'Emittente, l'Agente di Determinazione o l'Agente di Calcolo non è, o non sarà, autorizzato ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabili ad usare il Rilevante Indice di Riferimento per adempiere i propri rispettivi obblighi in relazione agli Strumenti Finanziari.

"Data dell'Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento" indica, in relazione ad un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento, la data in cui l'autorizzazione, registrazione, riconoscimento, avallo, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro

ufficiale sia (i) obbligatorio ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile; o (ii) rigettato, rifiutato, sospeso o ritirato, laddove la rilevante legge o regolamento applicabile preveda che il Rilevante Indice di Riferimento non possa essere usato ai sensi degli Strumenti Finanziari in seguito al rigetto, rifiuto, sospensione o ritiro, o, in ciascun caso, se tale data si verifica prima della Data di Emissione, la Data di Emissione.

"**Indice Alternativo Pre-indicato**" non è specificato.

"**Pagamento di Rettifica**" indica, in relazione a qualsiasi Strumento Finanziario, l'eventuale pagamento determinato dall'Agente di Determinazione richiesto al fine di ridurre o eliminare, nella misura ragionevolmente possibile, qualsiasi trasferimento di valore economico al o dall'Emittente in conseguenza della sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato. L'Agente di Determinazione potrà determinare che il Pagamento di Rettifica sia zero.

"**Valore Sostitutivo**" indica un livello dell'indice che venga determinato dall'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB).

"**Evento di Rettifica dell'Indice**" indica, in relazione ad un Indice, un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento, una Cancellazione dell'Indice, una Turbativa dell'Indice o una Modifica dell'Indice.

"**Rilevante Indice di Riferimento**" indica l'Indice, il Tasso di Riferimento e qualsiasi altro indice, indice di riferimento o fonte di prezzo mediante riferimento al quale venga calcolato l'interesse, il capitale o gli altri importi pagabili ai sensi degli Strumenti Finanziari.

- (3) *Correzione di un Indice.* Qualora un prezzo o livello dell'Indice pubblicato dalla Borsa o dalla Borsa Collegata o dal rilevante Amministratore dell'Indice che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento agli Strumenti Finanziari sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa o dall'Amministratore dell'Indice prima della Data di Rimborso, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificherà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
- (4) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione ai sensi del § 317 BGB (codice civile tedesco) e tenendo in considerazione la rilevante prassi dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Indice sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, allora la Data di Valutazione dell'Indice sarà il primo Giorno Lavorativo dell'Indice successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi dell'Indice immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tale caso:
 - (a) tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Indice, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e
 - (b) l'Agente di Determinazione determinerà il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice a tal quinto Giorno Lavorativo dell'Indice conformemente alla formula, per il metodo ed il calcolo di tale Indice come ultimo in forza prima dell'inizio di una Turbativa di Mercato, utilizzando il prezzo di negoziazione di borsa sulla rilevante Borsa (ovvero qualora la negoziazione della Componente dell'Indice rilevante sia stata sostanzialmente sospesa o limitata, secondo il proprio giudizio in buona fede del prezzo di negoziazione di borsa che si sarebbe realizzato senza tale sospensione o limitazione come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice) in tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice di ciascuna Componente dell'Indice compresa in tale Indice.
- (5) *Evento Straordinario.* Nel caso di un Evento Straordinario, l'Agente di Determinazione farà le rettifiche relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Straordinario sugli Strumenti Finanziari, avendo, l'Agente

di Determinazione, dato comunicazione ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 Giorni Lavorativi in conformità con il §12 ed avendo dato avviso di ciò all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti a tale avviso di cui sopra.

- (6) *Evento di Turbativa Aggiuntivo.* Nel caso di un Evento di Turbativa Aggiuntivo, l'Agente di Determinazione (A) dovrà determinare l'appropriata rettifica/le appropriate rettifiche con riferimento alla rettifica/alle rettifiche relativamente a tale Evento di Turbativa Aggiuntivo fatta/fatte da una Borsa Collegata (una "**Rettifica della Borsa Collegata**") e (B) qualora entro 10 giorni dal verificarsi dell'Evento di Turbativa Aggiuntivo, l'Agente di Determinazione determini che nessuna Rettifica della Borsa Collegata sia stata fatta, l'Agente di Determinazione potrà fare tali rettifiche (inclusa una sostituzione di tale Indice) relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento di Turbativa Aggiuntivo sugli Strumenti Finanziari. A seguito di una tale rettifica ai sensi del presente paragrafo, l'Agente di Determinazione darà comunicazione (i) ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica in conformità con il §12 e (ii) all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 3 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica.

"**Evento di Turbativa Aggiuntivo**" significa una Turbativa della Copertura (come definita al §4 (4)).

§5 (Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale.* Il pagamento del capitale relativo agli Strumenti Finanziari sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ad uno Strumento Finanziario non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo.

Qualora il pagamento di un importo sia rettificato come sopra descritto, il rilevante importo pagabile non sarà rispettivamente rettificato.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (eccetto il sabato o la domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del T2 (il sistema di regolamento lordo in tempo reale gestito dall'Eurosistema (*Eurosystem*)) o ogni successore di tale sistema ("**TARGET**") siano operative per i pagamenti in Euro.

- (3) *Stati Uniti.* Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Manleva.* L'Emittente, o qualora applicabile la Garante, sarà manlevato con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale.* I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice, dell'Importo di Rimborso Anticipato nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito degli Strumenti Finanziari.

§6
(Gross-Up Fiscale)

Tutti i pagamenti a titolo di capitale in relazione agli Strumenti Finanziari ai Portatori saranno effettuati senza alcuna trattenuta o deduzione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale trattenuta o deduzione sia prescritta dalla legge. In tal caso l'Emittente sarà obbligato a pagare gli importi aggiuntivi ("**Importi Aggiuntivi**") necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna deduzione o trattenuta, fatta eccezione per il fatto che non sanno pagabili Importi Aggiuntivi in relazione agli Strumenti Finanziari:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale deduzione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per conto del Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o deduzione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo od essendo stato un cittadino o un residente di tale Giurisdizione Fiscale o essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di Strumenti Finanziari ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali Strumenti Finanziari ovvero
- (c) ad un Portatore o ad un terzo per conto del Portatore, qualora una tale trattenuta o deduzione non sarebbe stata richiesta qualora gli Strumenti Finanziari fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale; ovvero
- (d) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o deduzione facendo sì che un terzo adempia ad ogni requisito statutario o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscal dove il pagamento è stato effettuato; ovvero
- (e) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o deduzione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenerne o detrarre; ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di uno Strumento Finanziario in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi; ovvero
- (g) nella misura in cui tale ritenuta o deduzione sia richiesta ai sensi della Legge Olandese sull'Imposta alla Fonte 2021 (*Wet bronbelasting 2021*); ovvero
- (h) qualsiasi combinazione dei punti da (a)-(g);

né dovrà essere pagato alcun Importo Aggiuntivo in relazione ad alcun pagamento su uno Strumento Finanziario ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore

d un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fosse stato il Portatore degli Strumenti Finanziari.

Salvo quanto diversamente previsto al § 6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale sugli Strumenti Finanziari e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o deduzione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni Strumento Finanziario ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, il Regno Unito o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

§7 (Prescrizione)

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*) è ridotto a dieci anni per gli Strumenti Finanziari.

§8 (Eventi di Inadempimento)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori degli Strumenti Finanziari potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento dello Strumento Finanziario, nel qual caso l'Importo di Rimborso Anticipato di tale Strumento Finanziario diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) il capitale non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 30 giorni sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero
- (b) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (c) l'Emittente cessi tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di essi e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento di cui agli Strumenti Finanziari nei confronti dei Portatori.

Nessuna previsione qui contenuta può autorizzare un Portatore ad intraprendere un'azione legale contro l'Emittente o la Garante solo in quanto risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'insolvenza della Garante ovvero l'inizio di un qualunque procedura relativa alla Garante sub Titolo 11 del Codice degli Stati Uniti (*United States Code*) ovvero la nomina di un curatore fallimentare per la Garante sub Titolo II della Riforma *Dodd-Frank Wall Street* e della Legge sulla Tutela dei Consumatori (*Consumer Protection Act*) del 2010 ovvero l'apertura di ogni altra legge federale, o statale di fallimento, insolvenza, delibera o ogni altra legge simile ovvero soltanto il risultato di o poiché collegata, direttamente o indirettamente, ad un curatore fallimentare, ristrutturatore o fiduciario fallimentare o simili organizzazioni nominate per o avendo preso possesso della Garante o della sua proprietà o solo come risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'istituzione ovvero ogni comparabile procedura giudiziale o regolamentare relativa alla

Garante, o ai creditori o alla proprietà della Garante. Fermo restando quanto sopra, i Portatori sono autorizzati ad esercitare ogni azione legale contro l'Emittente risultante da un Evento di Inadempimento come descritto al § 8(c).

§9 (Agenti)

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno un "**Agente**" e congiuntamente gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale: Citibank Europe plc
1 North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Agente di Pagamento: Citibank Europe plc
1 North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Agente di Determinazione: Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 4QA
Regno Unito

Agente di Calcolo: Citibank Europe plc
1 North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Qualora gli Strumenti Finanziari siano denominati in dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambi o simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui gli Strumenti Finanziari saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Determinazione e un Agente di Calcolo (se esistente) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con il § 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.

- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo agli Strumenti Finanziari che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

§10 (Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso) potrà, senza il consenso dei Portatori, in qualunque momento essere sostituito nella sua qualità di debitore principale o la Garante relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) non appartenente necessariamente al Gruppo Morgan Stanley (la "**Società Appartenetene al Gruppo Morgan Stanley**", essendo tale società controllata una consolidata come stabilito nel più recente bilancio annuale certificato disponibile), oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
 - (a) l'Emittente e/o la Garante (salvo il caso in cui la Garante stessa sia il Debitore Sostitutivo) garantiscono irrevocabilmente e incondizionatamente il pagamento di tutte le somme dovute dal Debitore Sostitutivo in relazione agli Strumenti Finanziari (i) qualora il Debitore Sostitutivo sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, Morgan Stanley garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente il pagamento di tutti gli importi pagabili tramite il Debitore Sostitutivo rispetto agli Strumenti Finanziari (a meno che Morgan Stanley sai il Debitore Sostitutivo) e (ii) qualora il Debitore Sostitutivo non sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, il Debitore Sostitutivo abbia, alla data di tale sostituzione, almeno una solvibilità equivalente a quella della Garante (laddove si presume sia il caso qualora il Debitore Sostitutivo abbia una rating di credito a lungo termine assegnato da almeno un'agenzia di rating di applicazione standard sul mercato internazionale dei capitali (inclusa ma non limitata S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e Fitch Ratings) che sia almeno alto quanto il rating di credito della Garante);
 - (b) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale negli Strumenti Finanziari e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente;
 - (c) i Documenti includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo sono validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi agli Strumenti Finanziari attraverso una filiale, gli Strumenti Finanziari restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo e;

- (d) ogni borsa valori o autorità responsabile per la quotazione presso la quale gli Strumenti Finanziari sono quotati debba aver confermato che, a seguito della proposta sostituzione del Debitore Sostitutivo, gli Strumenti Finanziari continueranno ad essere quotati su tale borsa valori e
 - (e) il § 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse negli Strumenti Finanziari in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e gli Strumenti Finanziari saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente agli Strumenti Finanziari.
 - (3) I Documenti saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui gli Strumenti Finanziari resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente agli Strumenti Finanziari o ai Documenti non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti al fine di dare esecuzione agli Strumenti Finanziari o ai Documenti.
 - (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione degli Strumenti Finanziari su una borsa valori, in conformità con il § 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base degli Strumenti Finanziari riguardante la sostituzione dell'Emittente.

§11

(Ulteriori Emissioni di Strumenti Finanziari e Acquisti e Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori Strumenti Finanziari soggetti allo stesso regolamento dei presenti Strumenti Finanziari (fatta eccezione per il prezzo di emissione e la Data di Emissione (qualora applicabile)), così che le medesime saranno consolidate e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti Strumenti Finanziari e i riferimenti agli "Strumenti Finanziari " saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente e qualsiasi sua controllata potrà in qualunque momento acquistare gli Strumenti Finanziari a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. Gli Strumenti Finanziari così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti gli Strumenti Finanziari interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

§12

(Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet sul sito <http://www.sp.morganstanley.com>. Qualsiasi comunicazione resa

- in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione). Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet in conformità ai regolamenti dell'EuroTLX, come di volta in volta modificati, sul sito internet www.sp.morganstanley.com. Tutte le comunicazioni ai Portatori, in particolare quelle riguardanti gli eventi rilevanti, saranno pubblicate e/o inviate in conformità ai regolamenti dell'EuroTLX come di volta in volta modificati.
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di o oltre ad effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando gli Strumenti Finanziari saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

§13

(Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dal diritto tedesco. La Garanzia sarà disciplinata ed interpretata in conformità alla legge di New York, senza tenere conto dei principi sui conflitti di legge.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutti i procedimenti giudiziari derivanti da o in relazione agli Strumenti Finanziari (i "**Procedimenti**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche fare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Nomina dell'Agente Processuale.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Große Gallusstraße 18, 60312 Francoforte sul Meno quale sua agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i propri diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità degli Strumenti Finanziari accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia dello Strumento Finanziario in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale Strumento Finanziario nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

§14
(Lingua)

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firmato in nome e per conto dell'Emittente:

Da: _____

Debitamente autorizzato

ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE

Emissione di un massimo di 400.000 Bonus Certificates su EURO STOXX 50[®] Index, ISIN DE000MS8JVG0 (Serie: G843) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") e garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE

1.1 INTRODUZIONE E AVVERTENZE

Il presente documento costituisce la Nota di Sintesi relativa all'emissione degli Strumenti Finanziari ("Titoli") di Morgan Stanley B.V. ("Emittente" o "MSBV") con il Numero di Identificazione Internazionale ("ISIN") e il Codice Titoli Tedesco ("WKN") DE000MS8JVGO e MS8JVG, come indicato ai sensi del prospetto di base per Titoli legati ad indici (*base prospectus for Index linked Securities*) approvato il 14 luglio 2023 e modificato dai Supplementi del 24 luglio 2023, 10 agosto 2023, 29 agosto 2023, 6 ottobre 2023, 30 ottobre 2023, 10 novembre 2023, 27 novembre 2023 e 25 gennaio 2024 ("Prospetto di Base") e garantito da Morgan Stanley ("Garante"). Dati di contatto e codice identificativo del soggetto giuridico - *Legal Entity Identifier* ("LEI") dell'Emittente: Luna Arena, Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidooost, Paesi Bassi, KG1FTTDCK4KNVM3OHB52.

La presente Nota di Sintesi fornisce le informazioni fondamentali contenute nel Prospetto di Base, anche sull'Emittente e la Garante, e nelle condizioni definitive applicabili ai Titoli ("Condizioni Definitive"). Il Prospetto di Base è stato approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), 283, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo, e-mail: direction@cssf.lu.

I Titoli saranno offerti pubblicamente da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale a Piazza del Calendario, 3, 20126 Milano, Italia ("Deutsche Bank") Il suo sito internet è <https://www.db.com/italia/>. Il LEI è 529900SS7ZWCX82U3W60.

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive. Qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base completo incluso qualsiasi documento ivi incorporato mediante riferimento, così come delle Condizioni Definitive. Gli investitori potrebbero incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito nei Titoli. La responsabilità civile incombe solo all'Emittente e la Garante che hanno presentato la Nota di Sintesi, ma soltanto se tale Nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o laddove la Nota di Sintesi non offra, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei Titoli. Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli stati membri dello Spazio Economico Europeo e/o del Regno Unito, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento.

1.2 INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L'EMITTENTE

1.2.1 Chi è l'Emittente dei Titoli?

L'Emittente è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) ai sensi, e subordinatamente, al diritto dei Paesi Bassi il 6 settembre 2001 con durata indeterminata. MSBV è registrata presso il registro commerciale della Camera di Commercio olandese (*Kamer van Koophandel*) al numero 34161590. Ha la propria sede sociale ad Amsterdam, Paesi Bassi. La sede legale dell'Emittente si trova presso Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Paesi Bassi. Il suo numero di telefono è +31 20 57 55 600. Il sito internet dell'Emittente è www.sp.morganstanley.com. Il LEI dell'Emittente è KG1FTTDCK4KNVM3OHB52.

1.2.1.1. Attività principali dell'Emittente

L'attività principale dell'Emittente è l'emissione di strumenti finanziari, incluse note, certificati e warrant, e la copertura degli obblighi derivanti da tali emissioni.

1.2.1.2. Maggiori azionisti dell'Emittente

Archimedes Investments Cooperatieve U.A. (una società del Gruppo Morgan Stanley) detiene la maggioranza delle azioni di MSBV. Morgan Stanley International Holdings Inc. e Morgan Stanley Jubilee Investments Ltd. ciascuna detengono un'azione in MSBV. MSBV è controllata da ultimo da Morgan Stanley. MSBV non è a conoscenza di misure di controllo relative a tale controllo da parte degli azionisti.

1.2.1.3. Principali amministratori delegati dell'Emittente

I principali amministratori delegate dell'Emittente sono: B. Carey, S. Ibanez, P.J.G de Reus, A Doppenberg e TMF Management B.V..

1.2.1.4. Revisori Legali dell'Emittente

Deloitte Accountants B.V., revisori indipendenti e commercialisti pubblici certificati di Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, Paesi Bassi, membro dell'Istituto Olandese degli Esperti Contabili (*Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants*), ha certificato il bilancio dell'Emittente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 e ha espresso pareri senza rilievi.

1.2.2 Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'Emittente?

Le seguenti informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente si basano sul bilancio certificato dell'Emittente al e per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 e sul bilancio interinale dell'Emittente, consolidato, non sottoposto a revisione, per il periodo di sei mesi terminanti il 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023.

1.2.2.1. Conto economico

In EUR (migliaia)	2022	2021	Sei mesi terminanti il 30 Giugno 2023 (non sottoposto a revisione)	Sei mesi terminanti il 30 Giugno 2022 (non sottoposto a revisione)
Utile/perdita d'esercizio o misura simile della performance finanziaria utilizzata dall'emittente nel bilancio	1.776	2.825	814	847

1.2.2.2. Stato Patrimoniale

	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021	30 Giugno 2023 (non sottoposto a revisione)	30 Giugno 2022 (non sottoposto a revisione)
Indebitamento finanziario netto (indebitamento a lungo termine più il debito a breve termine meno le disponibilità liquide) in EUR (migliaia)	10.406.654	9.759.260	9.863.015	10,698,647
<i>Current ratio</i> (attività correnti/passività correnti)	1,009:1	1,009:1	1,011:1	1,008:1
Rapporto debito/patrimonio netto (passività totali/patrimonio netto totale)	316:1	309:1	294:1	332:1

1.2.2.3. Rendiconto sui Flussi di Cassa

In EUR (migliaia)	2022	2021	Sei mesi chiusi al 30 Giugno 2023 (non sottoposto a revisione)	Sei mesi chiusi al 30 Giugno 2022 (non sottoposto a revisione)
Flussi di cassa netti	3.042	(4.990)	(1.275)	80

provenienti da attività operative				
Flussi di cassa netti provenienti da attività di finanziamento	(8.938)	(11.172)	(20.820)	(8.938)
Flussi di cassa netti provenienti da attività di investimento	8.938	11.172	20.820	8.938

1.2.3 Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?

Rischi relativi a Morgan Stanley e MSBV

I Portatori dei Titoli emessi da MSBV si assumono il rischio di credito di MSBV e Morgan Stanley, in qualità di Garante, vale a dire il rischio che MSBV e/o Morgan Stanley non siano in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei Titoli, indipendentemente dal fatto che tali Titoli siano definiti come a capitale protetto o dalle modalità di calcolo di qualsiasi capitale o altro pagamento previsto ai sensi dei Titoli. Ove MSBV e/o Morgan Stanley non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei Titoli, ciò avrebbe un significativo impatto negativo sul rendimento dell'investitore sui Titoli e un investitore potrebbe subire una perdita fino al suo intero investimento.

I seguenti rischi principali riguardano Morgan Stanley e, poiché Morgan Stanley è la *holding* finale di MSBV, riguardano anche MSBV.

Rischi connessi alla situazione finanziaria di Morgan Stanley

I risultati operativi di Morgan Stanley possono essere materialmente influenzati da fattori quali fluttuazioni di mercato e da mercati finanziari globali e condizioni economiche.

Rischi connessi alla gestione delle attività di Morgan Stanley

Morgan Stanley è soggetta a rischi operativi, tra cui un guasto, una violazione o altra interruzione delle proprie operazioni o sistemi di sicurezza o di quelli dei soggetti terzi di Morgan Stanley (o dei soggetti terzi di questi ultimi), nonché errori umani o illeciti che potrebbero danneggiare la sua attività o reputazione. Un attacco cibernetico, una violazione di informazioni o della sicurezza o un guasto tecnologico di Morgan Stanley o di una terza parte potrebbero influire negativamente sulla capacità di Morgan Stanley di condurre la propria attività, gestire la propria esposizione al rischio o avere come conseguenza una diffusione o uso improprio delle informazioni riservate o proprietarie e altrimenti influire negativamente sui propri risultati operativi, sulla liquidità e condizione finanziaria, nonché causare danni reputazionali.

Rischio Legale, Normativo e di Conformità

Morgan Stanley è soggetta al rischio di sanzioni legali o regolamentari, perdita finanziaria sostanziale incluse multe, penali, giudizi, danni e/o accordi transattivi, limitazioni alla propria attività commerciale o danno reputazionale che possa subire quale risultato di una propria mancata ottemperanza alle leggi, regolamenti, normative, collegate a standard di organizzazioni autoregolamentate e codici di condotta applicabili alle proprie attività commerciali. Morgan Stanley è inoltre soggetta al rischio contrattuale e commerciale, quale il rischio che gli obblighi di adempimento di una controparte non potranno essere fatti valere. Inoltre, Morgan Stanley è soggetta a regole e regolamenti antiriciclaggio, anticorruzione e di lotta al finanziamento del terrorismo.

Altri rischi relativi all'attività di Morgan Stanley

Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di società di servizi finanziari ed altri soggetti, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività. Inoltre, mercati di negoziazione automatizzati e l'introduzione e applicazione di nuove tecnologie possono influire negativamente sull'attività di Morgan Stanley e possono incrementare la concorrenza.

1.3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI

1.3.1 Quali sono le principali caratteristiche dei Titoli?

I Titoli sono emessi in forma di titoli (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del § 793 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*). I Titoli sono rappresentati da una nota globale al portatore e sono regolati dalle leggi della Germania. I Titoli sono emessi in euro ("**EUR**"). I Titoli non hanno rating. L'*ISIN* dei Titoli è DE000MS8JVG0.

Numero di Titoli emessi

Saranno emessi sino a 400.000 Titoli.

Investimento Minimo

L'investimento minimo all'emissione dei Titoli è di 50 Titoli.

Status dei Titoli

Gli obblighi ai sensi dei Titoli costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente che avranno *pari passu* nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

Tasso di Interesse

Non vi sarà alcun pagamento periodico di interessi sui Titoli.

Performance dei Titoli

La performance futura dei Titoli, l'importo di rimborso e il pagamento di interesse per i Portatori dipendono dalla performance dell'Indice sottostante EURO STOXX 50® ("**Indice**").

Durata dei Titoli

I Titoli hanno durata fissa.

Rimborso

I Titoli saranno rimborsati all'"**Importo di Rimborso Legato all'Indice**" alla data di rimborso. L'Importo di Rimborso Legato all'Indice sarà determinato ai sensi della seguente formula:

- (a) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso legato all'Indice sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 100 * \text{MAX (Livello Finale dell'Indice / Livello Iniziale dell'Indice; 118\%)}$$

- (b) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso legato all'Indice sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 100 * (\text{Livello Finale dell'Indice / Livello Iniziale dell'Indice})$$

Dove:

"**Barriera**" significa 65,00% del Livello Iniziale dell'Indice.

"**Data di Valutazione Iniziale dell'Indice**" significa 27 marzo 2024.

"**Data di Valutazione Finale dell'Indice**" significa il 21 marzo 2029.

Rimborso Anticipato

A seguito del verificarsi di certi eventi straordinari (ad esempio una modifica normativa) l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente i Titoli ad un ammontare determinato dall'Agente di Determinazione.

Restrizioni alla libera trasferibilità

Non applicabile. I Titoli sono liberamente trasferibili, fatte salve le rilevanti restrizioni di vendita.

1.3.2 Dove saranno negoziati i Titoli?

Sarà fatta domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli dalla Data di Emissione sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Ai Titoli è connessa una garanzia?

La Garante ha concesso la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la "**Garanzia**") per il puntuale pagamento del capitale e degli interessi e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi ai sensi dei Titoli. Ai sensi della Garanzia, qualora l'Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante ed escutere tale Garanzia direttamente nei confronti della Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non garantita della Garante avente almeno pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, non garantite e non subordinate della Garante, ma, in caso di insolvenza, solo nella misura permessa dalle leggi che incidono sui diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale.

1.3.2.1. Chi è il garante dei titoli?

Morgan Stanley è la garante dei Titoli emessi da Morgan Stanley B.V. La Garante è stata originariamente costituita con durata indeterminata ai sensi della legge dello Stato del Delaware in data 1 ottobre 1981 con numero di registrazione 0923632, e le società che lo hanno preceduto risalgono al 1924. Morgan Stanley è una holding finanziaria regolata dalla *Federal Reserve* ai sensi del *BHC Act*. Morgan Stanley ha la sua sede legale presso The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Stati Uniti, e il suo principale ufficio esecutivo al numero 1585 di Broadway, New York, NY 10036, Stati Uniti, numero di telefono +1 (212) 761 4000. Il *LEI* della Garante è IGJSJL3JD5P30I6NJZ34.

1.3.2.2. Quali sono le informazioni finanziarie chiave concernenti il garante?

Conto Economico Consolidato

In USD (milioni)	2022	2021	Nove Mesi chiusi al 30 Settembre 2023 (non sottoposti a revisione)	Nove Mesi chiusi al 30 Settembre 2022 (non sottoposti a revisione)
Utile ante accantonamento per imposte sul reddito al lordo delle imposte	14.089	19.668	9.717	11.295

Stato Patrimoniale Consolidato

In USD (milioni)	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021	30 Settembre 2023 (non sottoposto a revisione)	30 Settembre 2022 (non sottoposto a revisione)
Indebitamento	238.058	233.127	247.193	220.423

Rendiconto sui Flussi di Cassa Consolidato

In USD (milioni)	2022	2021	Nove Mesi chiusi al 30 Settembre 2023 (non sottoposti a revisione)	Nove Mesi chiusi al 30 Settembre 2022 (non sottoposti a revisione)
------------------	------	------	---	---

Flussi di cassa netti provenienti da attività operative, attività continuative	(6.397)	33.971	(15.784)	7.599
Flussi di cassa netti provenienti da attività di finanziamento, attività continuative	22.714	41.547	(8.420)	(3.261)
Flussi di cassa netti provenienti da attività di investimento, attività continuative	(11.632)	(49.897)	5.717	(12.530)

1.3.2.3. Quali sono i fattori di rischio più significativi specifici del garante?

I rischi più significativi specifici della garante corrispondono ai rischi indicati alla sezione 1.2.3.

1.3.3 Quali sono i principali rischi specifici dei Titoli?

Valore di Mercato dei Titoli e rischio di prezzo di mercato

Il valore di mercato dei Titoli sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi *swap*, i tassi di rendimento degli interessi sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla data di rimborso dei Titoli.

Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere i Titoli prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dei tassi di riferimento e dei tassi *swap* non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso *swap* rilevante durante la vita di un qualsiasi Titolo. Il prezzo storico di un Titolo non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale Titolo. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di Titoli salirà o scenderà. L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo *spread* tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo intervallo o costante.

Rischio di Tasso di Interesse

Il rischio di tasso di interesse è uno dei rischi centrali dei Titoli fruttiferi. Il livello del tasso di interesse sui mercati monetari e dei capitali può oscillare giornalmente e causare una variazione giornaliera del valore dei Titoli. Il rischio di tasso di interesse è il risultato dell'incertezza sui cambiamenti futuri del livello del tasso di interesse del mercato. In generale, gli effetti di questo rischio aumentano con l'aumentare dei tassi di interesse di mercato.

Rischi Generali relativi a titoli strutturati

In generale, un investimento nei Titoli per cui i pagamenti del rimborso sono determinati in base all'andamento di un sottostante può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il rischio che il Portatore perda l'intero capitale dei propri Titoli o una parte sostanziale di esso. Il prezzo di mercato di tali Titoli può essere molto volatile (a seconda della volatilità del sottostante). Né il valore corrente né il valore storico del sottostante dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro del sottostante durante la vita di un qualsiasi Titolo.

Titoli Legati ad Indici

I Titoli legati ad Indici sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso predeterminati. Un importo di rimborso dipenderà dalla performance dell'indice sottostante, che a sua volta può contenere notevoli rischi di credito, di tasso di interesse, di cambio di valuta o altri rischi. Il valore dell'indice sottostante è soggetto a fluttuazioni che dipendono da molti fattori, come le attività commerciali del rilevante Emittente, fattori macroeconomici e speculazione. Inoltre, la performance storica dell'indice sottostante non è un'indicazione della performance futura. Le variazioni del prezzo di mercato dell'indice sottostante influenzano il prezzo di scambio dei Titoli e non è possibile prevedere se il prezzo di mercato dell'indice sottostante aumenterà o diminuirà. L'importo di rimborso potrebbe essere sostanzialmente inferiore al prezzo di emissione dei Titoli o, a seconda dei casi,

al prezzo di acquisto investito dal Portatore e potrebbe addirittura essere pari a zero, nel qual caso il Titolare perderebbe l'intero investimento.

Rischio Valutario

Un Portatore di Titoli denominati in una valuta diversa dalla valuta del paese di origine del Portatore o in una valuta diversa da quella in cui il Portatore desidera ricevere pagamenti o, nel caso di Titoli, in cui l'Indice sottostante è denominato in una valuta estera diversa da quella della valuta di regolamento dei Titoli è esposto al rischio di variazioni dei tassi di cambio che possono influenzare il rendimento e/o l'importo di rimborso di tali Titoli.

Nessuna Protezione dei Depositi

I Titoli non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche tedesche (*Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V.*) né dalla Legge tedesca sulle Garanzie dei Depositi (*Einlagensicherungsgesetz*).

Rischi connessi ad un rimborso anticipato

L'Emittente e la Garante possono rimborsare tutti i Titoli in circolazione in conformità a certe previsioni. In tal caso, l'importo di rimborso specificato pagabile per Titolo potrebbe essere inferiore al taglio specificato dei Titoli ed i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

Impossibilità per il Portatore di chiedere il Rimborso Anticipato, salvo ove diversamente specificato

I Portatori non hanno il diritto di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli nel corso della durata degli stessi. Qualora l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente i Titoli, ma non eserciti tale diritto e non eserciti tale diritto ai sensi delle Condizioni Definitive dei Titoli, la realizzazione del valore economico (o di una parte di esso) dei Titoli è possibile solo tramite la vendita degli stessi.

Mancanza di Cross-Default e di Cross-Acceleration di MSBV o Morgan Stanley

I Titoli emessi da MSBV non beneficiano di alcun *cross-default* o *cross-acceleration* con altri indebitamenti di MSBV o Morgan Stanley. Inoltre, un *covenant default* da parte di Morgan Stanley, quale garante, o un evento di bancarotta, insolvenza o riorganizzazione di Morgan Stanley, quale garante, non costituisce un evento di *default* rispetto ai Titoli emessi da MSBV.

Mercati Secondari / Illiquidità del Mercato

È impossibile prevedere come i Titoli verranno negoziati sul mercato secondario, se tale mercato sarà liquido o illiquido o se ci sarà o meno un mercato secondario. L'Emittente non è legalmente obbligato a quotare i prezzi di acquisto e di vendita (indipendentemente dalla situazione del mercato) per i Titoli o a mantenere tale funzione per il futuro.

1.4 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI E/O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

1.4.1 A quali condizioni posso investire in questo Titolo e qual è il calendario previsto?

Un'offerta di Titoli può essere effettuata diversamente di quanto ai sensi dall'Articolo 1(4) del Regolamento Prospetto in Italia dal 12 febbraio 2024 (incluso) al 27 marzo 2024 (il "**Periodo di Offerta**"). I Titoli saranno accettati per la compensazione tramite Clearstream Banking AG Frankfurt, Germania.

Durante il Periodo di Offerta i Titoli saranno collocati:

- (a) all'interno dei locali dell'Intermediario (presso le proprie sedi e filiali) dal 12 febbraio 2024 (incluso) sino al 25 marzo 2024 (incluso) e
- (b) tramite offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo no. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche, se del caso, (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 12 febbraio 2024 (incluso) al 20 marzo 2024 (incluso).

1.4.2 Chi è l'offerente e/o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione?

Dal 12 febbraio 2024 (incluso) al 25 marzo 2024 l'offerente dei Titoli sarà Deutsche Bank.

1.4.3 Perché è redatto il presente prospetto?

1.4.3.1. Ragioni per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

La ragione dell'offerta di qualsiasi Titolo è quella di realizzare profitti.

1.4.3.2. Utilizzo dei proventi

I proventi netti dell'emissione dei Titoli saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento.

1.4.3.3. Accordo di Sottoscrizione

Il collocamento dei Titoli non avverrà sulla base di un accordo di sottoscrizione relativo ai Titoli.

1.4.3.4. Conflitti di interesse più significativi che riguardano l'offerta o l'ammissione alla negoziazione

I conflitti di interesse relativi all'offerta o all'ammissione alla negoziazione possono sorgere per il fatto che la Garante e l'Agente di Determinazione appartengono al gruppo Morgan Stanley. Inoltre, nel corso dell'attività ordinaria dell'Emittente e della Garante, gli importi dei pagamenti relativi ai Titoli possono essere influenzati, ad esempio, dalla partecipazione a operazioni relative agli Indici sottostanti o dall'emissione di ulteriori strumenti derivati relativi allo stesso.